



SHE PVCFI Newsletter n° 76

Rapporto mensile del PVC Forum Italia su normative nuove o aggiornamento delle esistenti che riguardano ambiente, salute e sicurezza che coinvolgono prodotti, impianti, produzioni, trasformazioni.

Il rapporto è suddiviso in 8 capitoli:

**Reach
Sostanze e preparati pericolosi
Biocidi
Interferenti Endocrini
Materiali a contatto con alimenti
GPP ed Ecolabel
Rifiuti e Riciclo
Altre informazioni**

Le informazioni contenute in questo rapporto sono estratte da documenti resi disponibili da Enti, Istituzioni ed Associazioni della filiera chimica italiane ed europee. In particolare, da ECVM, Plasticseurope, PlasticseuropeItalia, Federchimica, Centro Reach.

Eventuali chiarimenti e/o approfondimenti su quanto riportato nel testo possono essere richiesti dai soci direttamente al PVC Forum Italia tramite il seguente indirizzo e-mail reach@pvcforum.it; Il PVC Forum Italia provvederà a dare risposta tramite lo stesso indirizzo dopo eventuale consultazione di esperti dello specifico settore (Centro Reach e altri consulenti messi a disposizione

Reach

- 1) Sulla GUUE L216 del 18 giugno è stato pubblicato il Regolamento 2021/979 che modifica gli allegati da VII a XI del REACH.
- 2) È stata aperta una consultazione pubblica sul sito di ECHA relativa a una call for evidence per una proposta di restrizione per il 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15- diene ("Dechlorane Plus
- 3) È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/979 della Commissione del 17 giugno 2021 (G.U.U.E L 216 del 18/06/2021) che modifica gli allegati da VII a XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Gli allegati da VII a X del REACH fissano le prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori, rispettivamente, a una tonnellata, 10 tonnellate, 100 tonnellate o 1000 tonnellate. L'allegato XI del medesimo regolamento definisce norme generali per l'adattamento del regime di sperimentazione standard di cui agli allegati da VII a X.
- 4) ECHA ha aggiornato la Candidate List con l'inserimento di 8 nuove sostanze riconosciute come altamente problematiche (SVHC). La Candidate List attualmente contiene 219 sostanze. Tra le nuove sostanze segnaliamo Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP), classificate come PBT e vPvB.
- 5) Un nuovo Regolamento della Commissione prevede l'introduzione di 5 nuove sostanze tra quelle contenute nell'Allegato XIV di REACH, cioè nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione:
 - Tetraethyllead CAS No: 78-00-2
 - 4,4'-bis(dimethylamino)-4"- (methylamino)trityl alcohol CAS No: 561-41-1
 - . Reaction products of 1,3,4- thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4- heptylphenol, branched and linear (RP-HP) (with $\geq 0,1\%$ w/w 4-heptylphenol, branched and linear)
 - DOTE CAS No: 15571-58-1
 - Reaction mass of DOTE and MOTE

Sostanze e Preparati Pericolosi

- 1) Il D.lgs. 102/2020 ha introdotto l'obbligo per i Gestori di impianti e installazioni di trasmettere periodicamente una relazione alle Autorità competenti in caso di utilizzo di determinate sostanze (CMR e SVHC) nei cicli produttivi, da cui originano le emissioni in atmosfera. La relazione deve analizzare la disponibilità di alternative a tali sostanze, deve considerarne i rischi ed esaminare la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione di queste sostanze. La prima relazione deve essere inviata all'Autorità competente entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, cioè entro il 28 agosto 2021. Alcune Regioni hanno fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di applicazione delle nuove disposizioni.
- 2) Con un Decreto Interministeriale a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, è stata recepita nell'ordinamento legislativo italiano, la 5° Lista dei Valori Indicativi di Esposizione Professionale.
- 3) È stato pubblicato il Regolamento UE 2021/821 in materia di prodotti a duplice uso (Dual Use), che, alla luce delle nuove evidenze in tema di sicurezza internazionale, modifica e sostituisce il vigente Regolamento 428/2009. Per quanto riguarda i prodotti della chimica non risultano variazioni.

4) Sul sito dell'ECHA è stata pubblicata la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzata per le seguenti sostanze:

- (3E)-dec-3-en-2-one (CAS 18402-84-1) (H332)
- 2,3-epoxypropyl neodecanoate (CAS 26761-45-5).

La consultazione terminerà il 6 agosto 2021.

5) È stata pubblicata una Direttiva di modifica della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda i valori limite specifici per l'anilina presente in alcuni di questi articoli.

5) Sulla GUUE L214 del 17 giugno 2021 è stata pubblicata la Rettifica del Regolamento delegato (UE) 2020/217 (14 ATP) della CE del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008. La correzione riguarda il biossido di titanio.

6) E' stata recepita la Direttiva della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.

L'allegato XXXVIII del Decreto Legislativo 81/2008 è sostituito dall'allegato al presente decreto, che riporta i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici.

La nuova lista di agenti chimici per cui si definiscono i valori limite ricomprende: anilina, clorometano, trimetilammina, 2-fenilpropano, acetato di sec-butile, 4-amminotoluene, acetato di isobutile, alcool isoamilico, acetato di n-butile, tricloruro di fosforile.

7) Il termine "nanomateriale" è molto usato nella legislazione comunitaria e in quelle nazionali degli Stati Membri. Per questo la Commissione europea (CE) ha annunciato una consultazione online delle parti interessate nell'ambito di una revisione della definizione di questo termine da utilizzare in tutti i regolamenti dell'UE.

La legislazione dell'Unione attualmente include alcune definizioni giuridiche diverse del termine. Queste definizioni sono anche diverse dalla definizione di "nanomateriale" di cui alla raccomandazione 2011/696/UE.

Biocidi

1) Sulla GUUE L225 del 25 giugno è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1045 che approva il cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo.

2) Sulla GUUE L229 del 29 giugno è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1063 che approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio come principio attivo.

3) Sul sito di ECHA è stata pubblicata la versione 2 della bozza della Linea guida al Regolamento biocidi – volume III – Salute umana.

Interferenti endocrini.

Nulla da segnalare

Materiali a contatto con alimenti

2) Il comitato scientifico dell'EFSA ha aperto una consultazione sul "Documento orientativo del comitato scientifico dell'EFSA sui criteri scientifici per il raggruppamento di sostanze chimiche in gruppi di valutazione per la valutazione del rischio umano dell'esposizione combinata a più sostanze chimiche". La consultazione pubblica è scaduta lo scorso 10 luglio.

Green Public Procurement ed Ecolabel

Nulla da segnalare

Rifiuti e Riciclo

Nulla da segnalare

Altre informazioni

1) Il DL 22 aprile 2021, in materia di misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 17 giugno 2021, n. 87. Tra le misure si evidenzia la proroga, sino al 31 dicembre 2021, della possibilità di ricorso al lavoro agile senza accordo tra le parti.

2) Il 30 giugno, il Consiglio dei Ministri ha rifinanziato, per un totale di € 600 milioni, lo strumento "Nuova Sabatini" per l'acquisto di beni strumentali finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle PMI.

3) Nei prossimi mesi le imprese britanniche potranno cambiare i loro fornitori di prodotti chimici rivolgendosi ad imprese locali evitando l'importazione di sostanze e i relativi obblighi regolatori. A questo proposito, un'impresa italiana che esporta prodotti chimici nel Regno Unito potrà scegliere fra le seguenti opzioni:

- a. Nominare una società britannica come Only Representative in modo che essa si occupi dei vari obblighi regolatori, esentando così gli utilizzatori a valle e i distributori locali da questa notifica e, successivamente, dagli obblighi di registrazione delle sostanze.
- b. Stabilire una società nel Regno Unito per gestire gli obblighi regolatori locali esentando, anche in questo caso, i clienti britannici.